

L' ASSOCIAZIONE
per un anno anticipati f. 4.

Semestre e trimestre in proporzione.

Si pubblica ogni sabato.

L' ISTRIA

I. ANNO.

Sabato 10 Ottobre 1846.

N. 66—67.

Sistema ipotecario nella parte d' Istria addetta alla confederazione.

Nei numeri 19-20 di questo foglietto abbiamo esposto il nostro pensiero sul sistema ipotecario vigente nella parte d' Istria che già apparteneva alla Repubblica veneta; soddisfacciamo in oggi al debito di parlare anche del sistema ipotecario vigente nella parte che già era di antica sudditanza austriaca, di quel sistema che con nome romano si dice *tabulare*. Il quale sistema *tabulare* abbracciando, oltre che le ipoteche, anche la proprietà, non possiamo dispensarci dal parlarne di tutto il suo complesso.

V' hanno molti che vedendo usitato questo sistema in alcune provincie dell' Austria, lo ritengono sistema generale dell' impero, anziché provinciale, e suppongono che sia eguale il sistema in tutte le provincie nelle quali il si trova attivato; e questo ci sembra equivoco forte. Imperciocché se lo hanno la Boemia, l' Austria, e la Stiria, la Carinzia ed il Carnio; se lo hanno la contea di Gorizia, ed il municipio di Trieste; se nella Gallizia venne da non lunghi anni introdotto, non l' hanno poi né l' Ungheria, né la Croazia, né la Slavonia (meno qualche frazione), né la Transilvania; né il Salisburghese, né il Tirolo ed il Vorarlberg, né il Lombardo-Veneto, né la Dalmazia. Le tavole di Gorizia e di Trieste non sono poi eguali a quelle del Carnio o di Boemia o d' altro paese; ed in prova che l' istituzione non è dello stato intero, ma peculiare di ogni provincia, ci provochiamo alle leggi speciali di ogni provincia, le quali non già attivano un' istituzione generale e completa, ma per ogni paese la creano con disposizioni le quali, sebbene attinte a comuni principi, sebbene portino eguali effetti civili, sono poi nella loro applicazione diversi; ci provochiamo a queste leggi emanate non già per le provincie amministrative, ma per le provincie-stati, leggi che si basano necessariamente sulla legge sociale di ogni singola provincia; ci provochiamo al Codice medesimo il quale non crea già libri tavolari, né ordina la loro erezione; ma invece applica le conseguenze di legge a quelli che già esistevano anteriormente al Codice. Il Codice rimane estraneo all' attivazione di siffatto istituto, che lascia ad altro ramo di legislazione; e si limita ad indicare questi libri col nome di *Kandtafeln, Stadt- oder Grundbücher*, Tavole provinciali, libri civici o fondiari, e vi aggiunge: *od altri registri pubblici di questa specie* (chè questo senso hanno le parole *oder andere dergleichen öffentliche Register*). E i registri della specie dei tavolari non sono già quei libri

che si tengono o tennero per dare effetto alle esecuzioni reali, quando uno stabile deve venire colpito da pegno giudiziario, o libri d' indole diversa.

Le conseguenze delle tavole, assai propizie alla sicurezza delle transizioni, portano al desiderio che siffatta istituzione sia da per tutto l' impero propagata; siccome la convenienza che l' impero tutto sia retto da leggi comuni induce a credere che universale abbia ad essere questo istituto; però niuna legge generale l' ordina o lo permette; e le provincie come i comuni hanno le loro particolarità, hanno i loro ordinamenti speciali, le loro leggi sociali del tutto proprie; ogni provincia mantenendo lo stato dei diritti acquisiti in tempi addietro, mantiene con ciò una diversità di condizioni che le leggi successive non hanno cangiato. Ed è perciò che in riguardo alle tavole, ogni provincia-stato ha la sua legge speciale.

La più antica di queste leggi è per il regno di Boemia, però sembra che sia stata legge consuetudinaria anziché scritta; almeno Maria Teresa non poté indicare la legge se non dicendo nel 1761: *esistente ab antiquo*; e noi ci proveremo a congetturarne l' origine storica. A questa della Boemia seguono le leggi del 1730 per la Stiria, del 1747 pel Carnio, del 1754 per l' Austria superiore, del 1758 per l' Austria inferiore, del 1759 per la Carintia, del 1761 per le contee di Gorizia e di Gradisca, del 1772 pel comune di Trieste; leggi fondamentali che per cadauna provincia vennero meglio precisate da ordinanze successive; tra queste un' ordinanza per la Boemia del 1794, che è testo autorevole anche per le altre provincie. Molte altre leggi vi sono che in ogni provincia regolano i libri fondiari ed i civici.

Le leggi che regolano le tavole necessariamente si basano sulla legge sociale di ogni provincia, sia dedita scritta, sia tradizionale, dacché il diritto pubblico in questo ramo è storico in buona parte. Per giudicare delle tavole è necessario di rimontare alle condizioni sociali di quelle provincie nelle quali ebbero prime a nascere.

Nelle vecchie provincie di là d' Alpe quelle condizioni che già erano di tutta Europa si mantengono e si mantengono in parte. La terra a cui rivolgiamo in adesso la nostra attenzione era, e lo è, divisa in tre categorie: terra baronale, terra borghese, terra rustica; quantità di terre fissata dalla legge sociale medesima.

La terra baronale consiste (oltreché nel castello, nel giardino, nel parco da caccia, ed in qualche brano riservato che dicesi dominale) nel dominio diretto dei terreni rustici, dominio che è attivo nella percezione di censi e di prestazioni di varie categorie. In quelle pro-

vincie l'enfiteusi è relazione vitale e presunta. Diciamo *baronali* queste terre, non *nobili* come in altri regni d'Europa costumavasi, per due motivi, perchè alla terra non è solitamente o di regola unito un titolo nobiliare, Duchéa, Marchesato, Contéa, titoli che col possesso del bene baronale passi dall'uno all'altro possessore come era in Francia, come era in Italia. Le diciamo baronali, perchè altre di queste terre sono Signorie come le chiamano; altre sono semplici possessioni censuarie che dicono *Gült*; le voci barone e baronia sono adoperate in questo significato oltrechè in molte leggi non antiche dettate in lingua italiana, anche nella legge per il regno di Sardegna (Tit. XXIII), legge che è dell'anno 1827.

Le terre baronali erano di esclusivo possesso dei maggiorenti, e diciamo *maggiorenti* perchè non la sola nobiltà personale abilitava al possesso, ma l'aggregazione al collegio dei maggiorenti, che dicevano e dicono tuttora *indigenato*, *incolato*; nei quali maggiorenti sta la rappresentanza della provincia, raunati in corpo che dicono stati provinciali.

Non è lecito ai proprietari delle terre baronali di convertire i fondi dominali in rusticali, nè i rusticali in dominali, nè di alterare la cifra degli annui censi, ma ogni frazione di terra deve a perpetuità conservare la sua primitiva destinazione. Nè il borghese, nè il rustico può possedere beni baronali, e seppure vi giungesse in frode della legge o per altra via, deve entro tempo fisso trasferire la terra baronale a persona capace di possederla.

I beni baronali non sono sempre liberamente trasmissibili; vi hanno patti dei *maggiori*, successioni per ordine di *feudo*, per ordine di *primogenitura*, per ordine di *maggiore* o *seniorato*.

Beni borghesi sono nei comuni liberi od affrancati, e di pieno dominio del possessore, essenzialmente case urbane, opifici, appendici di caseggiati, come le contrade esterne di città; i rustici non possono per nessun titolo possederli; possono bensì possedersi da nobili. Borghese altro non è, se non quello che viene accettato nel corpo dei borghesi e concorre ai pesi come ai benefici della borghesia e soddisfa la tassa di aggregazione. L'intero comune è persona morale, e come persona morale viene equiparato ad un maggiorenne; prende parte con questi alla rappresentanza della provincia sedendo negli stati; e se il comune ha rango nobiliare, siccome è il caso dei municipi, partecipa ai diritti di possesso dei maggiorenti; e può un municipio al pari di un maggiorenne possedere beni baronali.

I beni borghesi sono liberamente trasmissibili; la legge civile ne regola i modi: il borghese ha piena libertà di testare.

Beni rustici consistono nel dominio utile di terreni posti entro il distretto di bene baronale; l'indole di bene rustico non può essere mai cangiata, nè un bene rustico può mai possedersi nè da un borghese, nè da un maggiorenne, nè un rustico può possedere due beni rustici ad un tempo.

I beni rustici non sono liberamente trasmissibili; il dissenso del direttario può annullare le vendite: la facoltà di testare è limitata assai, libera per le cose mobili.

Queste condizioni sociali vigono tuttora; l'umanità del governo è larga nel tutelare i diritti *personali*; e

nessuno s'immagini che a queste condizioni *reali* del medio-evo tengano del pari le restrizioni personali di quei tempi; chè anzi il rustico gode di apposita tutela politica, comunque sia soggetto all'autorità del padrone baronale; il quale, giudice ed autorità politica del villico, esercita questi poteri pubblici nelle forme prescritte dalle leggi, e mediante funzionari qualificati al paro degli imperiali.

Queste condizioni erano anche dell'Istria tutta, con quelle variazioni che le antichissime leggi portavano; v'avevano beni baronali, beni borghesi, beni rustici. Se non che i beni baronali non avevano ad unica base l'enfiteusi (quelli che l'hanno sono per la maggior parte di recente creazione, per patto civile, anzichè per legge sociale); i beni baronali, meno quelli che sono legati da leggi feudali (e sono pochi), erano liberamente trasmissibili; i beni rusticali sono di regola di libero e pieno dominio del villico, di libera trasmissibilità.

Però alcuni beni serbano ancora la caratteristica di beni *nobiliari*; p. e. la contea di Pisino che attribuisce il titolo di conte a chi la possiede (e notiamo la singolarità di avere veduto conservato il titolo di conte di Pisino a chi non possiede più la contea), il marchesato di Pietrapelosa, la contea di S. Lorenzo in Daila (ora cessata), la contea di Racizze, la castellania di Corneto, ed altre, le quali mostrano un fenomeno strano per molti che le antiche cose vogliono spiegare colle nuove, mostrano come possa aversi titolo nobiliare pel possesso di bene nobiliare senz'essere nobile.

I beni rustici erano altrove costituiti da unità di misura, e formavano corpo indivisibile; in Istria questa unità di misura si riscontra talvolta, però non dappertutto, e sembra esistere dov'è enfiteusi; nè mai soggetta alla indivisibilità; quest'unità la chiamavano *maso*, *mansum*, del quale confessiamo non conoscere la misura. Se le calcolazioni fatte pel Friuli potessero servire per l'Istria, (e vi ha verosimiglianza che per il comune governo avuto in più secoli sieno eguali i masi friulani ed i masi istriani), il maso dovrebbe essere un terreno di 100,000 tese austriache quadrate, e corrispondere a 25 campi goriziani. La legge del 7 novembre 1549, confermata da altra del 7 gennaio 1560, dichiara comprendersi in un maso 24 campi; ma noi preferiamo l'opinione d'uno dei periti chiamati allora, il quale dichiarava esserne compresi 25; e questa misura corrisponde a quel massimo terreno che venne assegnato ad ogni cavaliere allorchando venne condotta colonia in Aquileia. Il campo era poi di 4000 tese, quadrilatero, del quale il lato minore misurava 20 tese, il maggiore 200, corrispondente ad 11 actus romani; il campo aquileiese era minore di 7 actus, cioè di 2565 tese viennesi. E qui notiamo come nei territori municipali istriani l'unità di misura dei terreni fosse di *pline*, ognuna delle quali era di tese austriache quadrate 1434.

E ritornando alle antiche provincie (chè dell'Istria non mancherà occasione di parlare), queste distinzioni di terre baronali o nobiliari, borghesi e rustiche furono occasione e base a quei libri che poi si dissero tavole, libri civici, fondiari, come siamo a vedere.

L'occasione a siffatti libri sembra a noi che sia stata data dalle istituzioni sociali medesime. Imperciocchè era ed è in tutti i tempi indispensabile che il possessore di beni baronali tenga registro dei terreni sog-

getti al censo; degli utilisti di questi terreni; del dare o dell'avere; della quantità del terreno, soltanto per indicazione della quota parte di quell'unità che è tollerata come minima frazione. L'indole dell'enfiteusi esige naturalmente che il nuovo possessore utilista sia noto e gradito al direttario, il quale ha potere di ricusare l'inabile; la legge di successione determinata, dà diritto al direttario di riconoscere se l'utilista sorvenuto sia quello che per legge è ammesso a succedere; e siccome ogni esazione si rivolge alla fin fine contro una persona, è necessario che ogni cangiamento nelle persone dell'utilista sia noto al direttario. Vi ha di più; il direttario ha diritto di espellere dal possesso quell'utilista che si aggravasse di debiti oltre certa proporzione del valore del fondo utilizzato, perchè non si renda incapace a soddisfare i censi; quindi naturale il registramento dei debiti che avesse l'utilista. Il rustico non si trovava allora in contatto diretto colla finanza dello stato, meno che pei dazi; l'imposta reale non altra era che quella pagata al direttario, quindi niuna ingerenza diretta dello stato in siffatti registri, più che per vegliare che il rustico non venga oltre dovere aggravato.

I possessori dei beni baronali non andavano però esenti dai pubblici carichi; non soltanto da quei carichi che consistevano nel servizio di guerra, o di aula, o di provincia, ma anche dalle contribuzioni di danaro, che, sebbene non indette per un numero determinato d'anni, come usavano i Romani, od a tempo indeterminato fino a novello ordine, come al dì d'oggi, venivano però imposte in ogni radunanza di stati; chè anche allora, come oggidì e per tutti i secoli avvenire, il principe ha d'uopo di finanza. L'imposizione era in massa per tutta la provincia, gli stati la ripartivano in proporzione delle possidenze, dal valore delle quali dovevano diffalcarsi aggravî d'indole determinata, quindi necessità anche qui di registri di terre, dei possessori, dei carichi, necessità suggerita altresì dalla legge che ammetteva soltanto al possesso di beni baronali quelli che erano iscritti nel collegio degli *Stati*. Di fatti vediamo anche quando le tavole ebbero effetti civili, ordinarsi la registrazione delle nobilitazioni e degli incolati.

E come oggigiorno vediamo desiderarsi che i registri di possesso per l'imposta reale, perchè esatti, portino effetti civili di possesso, così pensiamo che in allora seguisse per consuetudine, la quale convertissi in legge. La Boemia, che prima di ogni altra provincia adottò il sistema tavolare, cela forse negli avvenimenti storici passati più certa origine; poichè, travagliato assai quel regno nella prima metà del secolo XVII, e compromessi in quelle agitazioni assai possidenti di beni baronali, confiscate in pena le possidenze e date a novelli possessori, facilmente avvenne forse che i fuorusciti avessero aggravato di debiti veri o simulati le terre che andavano a perdere in pena di fellonia, e che tali aggravî, o illegali o fittizi, richiedessero provvedimento. Oggigiorno vediamo succedere altrettanto in casi consimili, e vediamo applicarvi mezzi di preservazione contro collisioni, sebbene diversi.

Queste origini storiche spiegano come le possidenze baronali di tutto quanto è un regno od una provincia figurassero in una sola tavola, in un solo registro tenuto dove radunavansi le diete provinciali, dalle stesse autorità

dietali, dagli stati; come da questi dipendesse l'approvare le trasmissioni; come i possessori dei beni baronali tenessero ognuno per la propria terra il registro fondiario, ed essi giudicassero della qualificazione del petente al possesso del bene rustico; come i comuni liberi, al paro dei baroni, tenessero libri civici e giudicassero della qualificazione personale indispensabile al possesso di un bene civico. La qualità dei beni esigevano siffatti registri ed è ben naturale che data la legge, vi fosse anche modo perchè avesse effetto. Così si ha spiegazione perchè, secoli prima che a siffatti registri si attribuisse efficacia civile, vi esistessero *Grundbücher* per beni censitici, ed esistessero libri provinciali di prenotazioni e catastici di beni civici.

In queste provincie prossime all'Adriatico l'istituzione delle tavole è dovuta all'Augusta Maria Teresa; e prima fra queste provincie si fu la duchea del Carnio nella quale fino dal 1618 esisteva un libro detto *Güldenbuch der Landschaft*.

Non ci è noto che la Contea dell'Istria, la quale era distinta dal Carnio, avesse proprio libro provinciale; ne dubitiamo fortemente, non ne avendo scoperta traccia per quante diligenze si fossero usate. Allorquando Maria Teresa ordinava la confezione delle tavole provinciali, la contea d'Istria era in quella dipendenza dal Carnio che accordava la comprita fatta nel 1665 della Contea d'Istria.

Le condizioni peculiari di questa Contea avrebbero autorizzato a dubitare quali beni abbiano a considerarsi per baronali, dacchè fra la Contea ed il Carnio vi aveva diversità; però fu tolto ogni dubbio, e la percezione di decime, di livelli fu ritenuta baronale, secondo lo stato (pensiamo noi) come esistevano all'atto dell'attivazione delle tavole. Sarebbe dubbio, se dopo il catastico assunto per essere base alle tavole, sia lecito a persona privata senza assenso del principe di creare un bene siffatto, cogli effetti aggiudicati dalla legge sociale, cioè cogli effetti dell'esazione in via amministrativa e di libri fondiari, e noi pensiamo che ciò non si possa più, ma che costituendosi enfiteusi o decima, o censo, sieno queste limitate agli effetti di mero diritto civile.

La contea d'Istria, nell'unirsi alla tavole provinciali del Carnio, nel sottoporsi a quel dicastero provinciale che giudicava delle trascrizioni di proprietà, non cangiò la sua condizione sociale, e però i beni baronali sono liberamente trasmissibili secondo le norme del diritto civile, nè v'ha bisogno di incolato o di ascrizione a quegli stati per fare acquisto delle baronie alte; nè maggiori o minori diritti acquirirono, o questi o le baronie minori, per cui non il diritto di dominio diretto, ma il solo diritto alla decima entro fissato distretto, costituisce di regola il bene baronale.

Ed è appunto in conseguenza di siffatto riconoscimento dell'indole baronale, che ogni possessore di beni baronali ebbe diritto di tenere libro fondale pel distretto da esso lui posseduto, senza distinzione se la baronia fosse maggiore o minore, senza far calcolo se alla baronia fossero uniti quei diritti che attribuiscono giurisdizione civile o penale, o politica; se fossero vere signorie, o semplici beni.

Quali determinate persone, corpi, od istituzioni nell'Istria abbiano diritto di tenere libri fondiari, è dif-

ficile cosa a rilevarsi; pure annoteremo quelli che ci venne fatto di conoscere:

il conte di Pisino,
il capitano di Castua,
il signore di Chersano,
il signore di Castelnuovo,
il signore di Gultenegg,
il signore di Marenzfeld,
il signor di Wachsenstein,
il vescovo di Trieste,
il vescovato (soppresso) di Pedena,
il vescovato di Parenzo (nella parte staccata della diocesi posta entro la contea di Pisino),
l'abbazia (soppressa) di Rosacis o S. Giacomo al Palo,
il preposito di Pisino,
il convento (soppresso) di S. Pietro in Selve,
il convento delle monache di Fiume (soppresso) pel bene di Mune,

il convento di S. Cipriano di Trieste,
i capitoli uniti di Castua, Moschenizze e Veprinaz,
il capitolo di Castua per sé,
i canonici (soppressi) di Gemino,
le parrocchie di: Antignana,

Hruschiza,
Veprinaz,
Chersano,
Coridico,
Gallignana,
Gherdosella,
Gemino,
Jelshane,
Lovrana,
Lindaro,
Marenzfeld,
Pisino,
Bogliuno,
Vragna,
Novaco,
Pisin vecchio,
Pas,
Treviso,
Vermo,
Bersez,

il vicariato di Podgraje,

la chiesa di S. Pietro di Madras o Claniz,
la chiesa di S. Vito in Gallignana,
la chiesa di S. Antonio in Hruschiza,
l'altare della B. V. in Pisino,
la B. V. del Lago di Cepich,
la confraterna della B. V. di Hruschiza,
la casa degli orfani di Pisino,
l'ospedale di S. Antonio di Pisino,
i possessori dei beni detti: Clana,

Marenzi Giuseppe,
Barone Raunok Massimiliano,
Hlapsce in Bergut,
Cavalieri in Pisino,
Lazarich Mattia,
Jerschinovitz in Podgraje,
Alpe Schabnig,

i possessori dei beni detti: Bergut e Bergutaz,
Marcegilia,
Besiak,
Bonomo Gio. Vito,
Castelliz,
Francolsberg,
Odolina,
Rapicio Martino in Pisino.

Dal quale prospetto si ravvisa come i beni medesimi, in mancanza di nome proprio, prendono il nome di un antico loro o fondatore o possessore, e come nella sola Pisino vi sieno nove libri fondiari.

Nè i rustici per l'attivazione dei libri fondiari ebbero a cambiare di condizione; giacchè essi rimasero liberi della persona, capaci di trasmettere e d'acquistare; capaci i beni ad essere posseduti da chiunque, siccome espressa legge ebbe a riconoscere; i beni comunali furono riconosciuti beni dei comuni medesimi, non beni di ragione delle baronie; nè la condizione del possidente minore, del villico, ebbe a cangiarsi per la pubblicazione della patente così detta di sudditela.

Imperciocchè questa legge venne da Giuseppe II diretta a togliere quella servitù personale che esisteva anche nel Carnio (di che però dubitiamo) fra padrone e villico, non già a creare siffatta relazione ove non esistesse; or nell'Istria tutte spariscono dopo il 1000 le tracce di servitù personale, anche leggiera, e non vi sono che coloni o piccoli possidenti soggetti a decima, sottoposti all'autorità del principe, non a quella di padrone; i dinasti che esercitarono giurisdizioni e nell'Istria austriaca e nell'Istria veneta non l'esercitarono per proprio diritto, ma per delegazione del principe, a beneplacito di questo, e revocabile. La patente di sudditela è una legge di procedura soltanto nell'esazione de' censi.

L'Istria austriaca non sarebbe stata qualificata ad avere tavole, libri fondiari e libri civici, contemporaneamente perchè le sue condizioni diversificavano da quelle delle provincie in cui sviluppossi questo istituto; le istituzioni pubbliche dell'Istria somigliavano a quelle del Friuli, sia veneto, sia austriaco, col quale ebbe comuni le leggi allorché le condizioni del medio evo presero sviluppo e consolidazione sugli elementi romani ben più antichi. Di fatti allorché Maria Teresa attivava le tavole in Gorizia, fissava altra base bene diversa, e dichiarava espressamente che gli elementi vivi in altre provincie non v'erano. Ma l'Istria austriaca, considerata appendice del Carnio, partecipò delle istituzioni di questo applicate secondo possibilità alle di lei condizioni. La legge ha parlato, e tacer devono i ragionamenti. E l'aggregazione al Carnio portò poi l'effetto, che mentre si questionò molto se nella contea di Gorizia ed in quella di Gradisca vi fossero signorie, e terminarono le dubbiezze colla legge che accorda la procedura amministrativa per l'esazione di qualche specie di censi; per l'Istria austriaca non si mosse dubbio, non già per le baronie maggiori, ma nemmeno per le minori, chè e alle une ed alle altre si applicò indistintamente la procedura privilegiata dei maggiorenti.

Maria Teresa istituiva le tavole per le contee di Gorizia e Gradisca che formavano provincia con propria

legge sociale. Trarremo alcuni passi dalla patente del 1761, 10 gennaio.

NOI MARIA TERESA ECC.

Annunciamo a tutte e ciaschedune le subordinate nostre superiorità ecclesiastiche e secolari, officianti ecc. ecc. che s'attrovano nelle nostre unite principate contee di Gorizia e Gradisca la Cesarea Regia Sovrana Nostra Grazia ed ogni bene, e facciamo sapere qualmente abbiamo ordinato di introdurre la così nominata Landtaffel, o ufficio delle pubbliche intavolazioni, anco nelle nostre unite principate contee di Gorizia e Gradisca, e per tale uopo, dopo aver avute le opportune informazioni e buoni pareri, abbiamo ordinata la compilazione del presente istituto, con incarico di farlo universalmente palese nelle prefate nostre unite contee e perciò vogliamo

I. che per sostentare il pubblico credito e per vantaggio tanto del debitore che del creditore fosse senza dimora eretto nell' unite nostre principate contee un ufficio dell' intavolazione di modo, che

II. di questa intavolazione sieno capaci tutti li beni, decime, ed altre rendite urbariali comprese nel Libro pubblico contribuzionale, come non meno le case soggette alla giurisdizione del nostro Provinciale Consiglio, così pure li capitali sopra li precitati fondi già intavolati, *cum aequiparentur bonis immobilibus* &c.

III. Non ha di ritardarsi l' esecuzione del presente coll' estimo dei beni intavolati, ma per ora basta che il creditore mediante il libro vegga gli aggravi, di cui si trova aggravato &c.

V. che tutti gli aggravi che s'attrovano sui fondi soggetti all' intavolazione e tutte le mutazioni che in tale occasione si faranno, — sieno distintamente inseriti nel libro d' intavolazioni, e che in avvenire nessuno possa ottenere il sicuro loro possesso se non che per *tabulas*, e che *abolitis creditis privilegialis cujuscumque naturae, abolitis pariter tacitis et legalibus hypothecis*, non si possa sopra li beni intavolati ottenere alcun *jus* d' anzianità sufficiente li beni medesimi, se non che per *tabulas*, perlocchè il creditore sarà sicuro che in tali *fundo solutionis* nessuno gli sarà preferito, se non quello, che avanti di lui è stato intavolato.

VI. La via dell' intavolazione stà aperta non solo alli creditori recenti, ma ancora agli antichi, mentre da ciò &c.

Questa legge sulle intavolazioni dettata per Gorizia si uniformava al catastico ordinato nel dì 9 ottobre 1750, nel quale si pronunciava che per la diversità delle condizioni sociali non poteva procedersi colle massime adottate pel Carnio, cioè Baronie, Comuni libere, beni rustici, ma tutte le realtà collocavansi in una classe, e le decime od altre percezioni non formavano ente tavolare da sé, ma credito sopra altro corpo.

La giurisdizione sulle tavole venne dapprima affidata al presidente del consiglio capitanale (governatore), indi nel 1763 al consiglio capitanale (governo) in prima istanza; da questa andava l' appello alla reggenza, la revisione poi al governo dell' Austria interiore.

Come venisse posta in esecuzione questa legge, quando cessasse la pratica di fare tutte le operazioni dinanzi il R. Ufficio dei conti, quando i tribunali abbiano cominciato

a fare le decretazioni, quando le tavole sieno state tolte all' autorità politica, non è di noi il dirlo; diremo soltanto che il catastico medesimo del 1752, il libro contribuzionale, venne dichiarato senz' altro tavola pubblica cogli effetti civili.

Or veniamo a Trieste che più interessa. Abbiamo già mostrato che Trieste, sebbene comune, formasse municipalità perfettissima immediatamente sottoposta al principe, non soggetta ad alcuna provincia, ma provincia essa medesima, a segno che la rappresentanza aveva le insegne ed il rango degli stati provinciali d' altre provincie, ed il distintivo nobiliare.

Trieste, come semplice comune, avrebbe dovuto avere un libro civico, tenuto dal comune medesimo; Trieste, municipio immediatamente soggetto al principe ed in rango di provincia-stato, ebbe le *tavole* di titolo e di rango, comunque, abbracciando soltanto beni civici, corrispondessero ai libri civici.

Nel 1772 emanava la seguente patente:

NOI MARIA TERESA ECC.

Annunciamo a tutte le nostre subordinate superiorità ecclesiastiche e civili, come pure ai nostri fedeli vassalli e sudditi in Trieste e nel litorale austriaco, ed a tutti quanti di qualunque stato, dignità e professione sieno, la nostra Cesarea Regia grazia e notificiamo loro qualmente abbiamo ordinato clementissimamente che l' *Ufficio d' intavolazione* sia introdotto in Trieste ed osservato all' avvenire.

Per il qual motivo, previa l' informazione di chi spetta, abbiamo fatto compilare il presente istituto, ordinando che il medesimo in Trieste sia debitamente pubblicato. In conformità del quale istituto dichiariamo e statuiamo, che

1. Venga introdotto senza ulteriore dimora in Trieste un *Ufficio d' intavolazione* per il sostenimento del credito pubblico e per il vantaggio del debitore non meno, che del creditore, sia estero o nazionale.

2. Vi sieno compresi tutti li beni immobili senza eccezione esistenti nella città o nel territorio, tanto in case, quanto in terreni. Per la quale causa la prima cura del magistrato civico di Trieste, sarà di ordinare una coscrizione generale di tutte le case esistenti nella città e di tutte le possessioni esistenti nel territorio, le quali unitamente ai presenti loro proprietari saranno da registrarsi in un libro pubblico a tale fine destinato, il quale perciò servirà per fondamento di tutto l' ufficio, e di tutti gli effetti capaci d' intavolazione.

Nel medesimo libro saranno da registrarsi le successive mutazioni di dominio e proprietà, qualora si agisca d' una nuova intavolazione sopra il credito di un nuovo possessore.

L' indicata intavolazione comprenderà ancora li capitali o crediti radicati sopra li beni immobili che possono e devono reputarsi a quelli equivalenti.

3. Non si renderà assolutamente necessaria, bensì si rimette all' arbitrio delle parti la stima dei beni intavolati.

5. Statuiamo altresì che tutti li aggravi radicati sopra beni soggetti all' intavolazione, e tutti li cangiamenti successivi, non meno che i documenti correlativi sieno inseriti integralmente nei subalterni registri tabu-

lari, la sola intavolazione potendo e dovendo conferire il sicuro possesso. Ulteriormente aboliti li crediti privilegiati di qualunque natura, ed abolite eziandio le ipoteche tacite e legali, nessuno possa attribuirsi qualche relazione sopra beni immobili intavolati, senza l'iscrizione tabulare del credito e diritto. Onde ogni creditore sia certo che nel fondo ipotecato sia preceduto da quelli soli creditori che lo hanno preceduto nell'iscrizione tabulare.

6. L'iscrizione tabulare è aperta non tanto ai nuovi, quanto ai vecchi creditori.

27. La direzione politica dell'intavolazione sarà sottomessa all'ispezione dell'intendenza (governo), la quale a tal fine rilascerà i suoi ordini immediati all'ufficio.

In caso poi che nascesse tra le parti una causa contenziosa sull'oggetto dell'intavolazione, la lite sarà ventilata o dal magistrato civico di Trieste, o dalla competente istanza, alla quale una tale causa fosse per avventura annessa per *concomitanza*.

Omettiamo di registrare le altre disposizioni di questa legge fondamentale delle tavole di Trieste, perchè non è di istituto nostro il pubblicare testi interi, meno poi di quelle leggi che sono note a tutti, i quali o sono in posizione di profittare delle tavole, o che, ignari della lingua tedesca, desiderano di conoscere almeno le basi di questo sistema in lingua italiana. Le patenti per Gorizia e Trieste sono in italiano; delle altre leggi tavolari non sappiamo che siasene fatta traduzione.

(sarà continuato)

Studi sopra alcuni insetti specialmente nocivi all'agricoltura nostrana.

I.

La tarma della fusaggine

(tinea *Ipomeneuta eonymella*; Linn.)

La fusaggine (*Eronymus europaeus*) cresce selvatica ovunque in Europa, in pianure e monti, fra alte boscaglie. In Istria e nel Friuli si vede in qualche parte formarne le divisioni nelle piantagioni; in Dalmazia si raccoglie il frutto disseccato, e quindi pestato, dà un ottimo rimedio contro gl'insetti che sogliono infettare il capo dei fanciulli, tenuti con poca cura e nettezza. Si potrebbe ricavarne un utile molto maggiore, poichè preparando la cartilagine che racchiude il seme, in vario modo, si ottengono diversi colori buoni da tintura, cioè il rosso, giallo e verde. Su quest'arbuscello adunque prende stanza volentieri la tarma che ne ritrae il nome, la quale poco nociva sarebbe all'agricoltura se si limitasse a sfogliare questa pianta soltanto; ma disgraziatamente le farfalle prendono il volo, visitando le altre piante del vicinato e si soffermano di preferenza sugli alberi fruttiferi e principalmente sui pomieri, a cui possono cagionare dei guasti rilevanti.

La farfalla ha i palpi bianchi con le estremità grigie, le antenne sono di un grigio chiaro, testa e dorso bianco di perle, le zampe grigio cenere, così pure la parte posteriore del corpo. Le ali anteriori sono pure di un bel bianco perla, seminate di simmetrici punti

ni neri, le ali posteriori sono grigio-scure, il corsetto bianco pure. Il bruco comparisce nel mese di maggio, egli è lungo circa $\frac{1}{2}$ pollice, di color giallo vivacissimo, la testa lucida di un bruno quasi nero, così pure il corsetto; tutto il corpo è coperto di puntini neri e precisamente quattro per ogni connettitura. Nasce la metamorfosi sotto il denso velo, tessuto dall'insetto per sua comodità e per guarentirsi da ogni intemperie delle stagioni, non essendo effimero, ma vivendo tutto l'anno, sicchè in piena sicurezza opera il mutamento della sua natura. — In ciò rassomiglia molto alla *Padella*, la quale è pure un'abilissima filatrice. Il velo tessuto cuopre tutto l'albero ed ho veduto un giorno in una mia gita piante grossissime che di lontano parevano tante tende, e seppi in seguito che tutti questi alberi eran periti. Trent'anni addietro si ebbe generalmente l'idea di poter utilizzare questa artificiosa rete. Il conte de Brag, celebre botanico, osservò questa tarma in Livonia, ove faceva strage nel 1816. Seguitando con occhio attento ogni particolarità nel perfezionamento di questo meraviglioso tessuto, e somministrando ai bruchi di continuo foglie fresche, onde non emigrino su altre piante, egli ottenne un'ovatta di qualche consistenza, superiore a qualunque stoffa di seta per la leggerezza e la morbidezza, però di tanta delicatezza, che inutilmente si cercherebbe di trarne partito per le arti manifatturiere e l'industria. Piccoli palloni aerostatici di 3 a 4 piedi di diametro si alzano da terra, subito che risentono il minimo grado di calore.

I danni straordinari che questi bruchi possono cagionare nelle piantagioni d'alberi fruttiferi rendono necessario un pronto ed efficace provvedimento; tale io calcolo essere due mezzi di estirpazione sollecita, quello cioè della calcina e quello dello zolfo. Del primo dirò, che la maniera di adoperare questa sostanza, usitata nella nostra provincia, non è buona nè giova all'intento, poichè gettando quà e là la calcina sopra le piante vi rimangono sempre dei siti scoperti, ove gl'insetti si possono propagare. Ho veduto in Inghilterra nel Lancashire un metodo assai migliore, da cui si può sperare con tutta sicurezza un efficace risulamento. In primo luogo si pulisce l'albero, quindi si scioglie la calcina, lasciandola poi raffreddare alcune ore, e finalmente la si riduce in finissima polvere, vagliandola più volte; ciò approntato, un uomo, munito di un qualunque strumento a guisa di pompa per fuoco, bagna tutto l'albero da ogni lato, onde non vi rimanga d'asciutto neppur una foglia, ed un altro sparge tosto di sopra la calcina polverizzata col mezzo di una scatola perforata a guisa di polverino. La umidità attrae la calcina, ed il sole, asciugandola, ne forma come una vernice, micidiale a qualunque insetto, o ovario che potrebbe trovarsi di sotto, e non danneggia punto la pianta, la quale in brevi di riacquista nuova forza vitale.

Questo rimedio è ottimo ove gli alberi non sieno infetti del tutto, e quindi d'adoperarsi subito che si scorga traccia di colonizzazione di bruchi: ove però la pianta fosse già del tutto coperta dei medesimi, altro rimedio ci vuole perchè non perisca. Però l'esecuzione di questo mezzo è alquanto difficile ove gli alberi non sieno isolati, o di troppa estensione. Bisogna coprire l'albero infetto o guasto mediante una tenda a guisa di pallone aerostatico, lasciando un'apertura a piè del tronco, onde in-

trodurvi lo zolfo in un vase rovente di terra cotta. Allorché la tenda è bastantemente forte a trattenere l'e-vaporazione nell'interno, l'aria quivi rinchiusa, corrotta dallo zolfo, distrugge in un attimo qualunque insetto, senza punto nuocere alla pianta.

Il diligente ed amoroso agricoltore non ha d'uopo di simili mezzi, perchè sopravvegliando giornalmente al progredimento delle sue piantagioni, vede il male quando nasce e la pratica gli suggerisce in allora rimedi semplicissimi; per esempio, egli ordina ad un certo numero de' suoi lavoratori o coloni di raccogliere i bruchi per ben 3 a 4 volte nel giorno, farne un monte ed abbruciarli; se il male progredisce, toglie al nemico le provvigioni facendo sfogliare egli medesimo tutte le piante affinché i bruchi, non avendo nutrimento, periscano o si allontanino. Ove però la quantità degl' insetti, qualch' anno, rendesse inutili siffatti parziali rimedi, insegnati dalla giornaliera pratica, allora è necessario adoperare gli anzidetti, onde non avere il dolore di veder miseramente perire le più belle piantagioni.

SCHWEITZER.

Chiese in Capodistria nel secolo XVIII.

Sparso che fu il germe della vera fede di Cristo in Italia, non andò guari che anche l'Istria nostra, rischiara-ta dalla face del Vangelo, rinunciò alle bugiarde credenze, e là ove si trovavano templi all'idolatria dediti, si convertivano in magioni del Signore.

Rivolgendo l'attenzione su Capodistria, noteremo, come non appena convertita fu l'Italia nel 44 dall'apostolo S. Pietro, primo dei pontefici in Roma, egli mandasse il Santo Evangelista Marco nel 46 in Aquileia per insegnare la verace dottrina, e come annuendo il Vicario di Cristo alle istanze di questo di far ritorno nell'Asia, gli surrogasse il suo discepolo S. Ermagora, che spargendo i semi di salute eterna negli umani cuori, spediva tre de' suoi discepoli a divulgare la nuova credenza in altre contrade. Del bel numero uno, S. Elio, nato in Castel-Bona di questo territorio, riceveva dal suo pio Maestro l'ordine di convertire l'Istria e la Dalmazia.

1. Nell'anno 56, la città di Egidia abbracciò per opera di S. Elio la santa fede, e fondò la prima chiesa cattolica, che diremo essere stata appunto nel luogo, ove attualmente ammiriamo la nostra Cattedrale.

Circostanze favorevoli più che in altre città furono la causa, che già nel 720 si contassero in Capodistria parecchie chiese, le quali nel 1611 ammontarono al numero di 30, e nel 1780 oltrepassarono quello di 40. Di queste alcune venivano uffiziate da Sacerdoti secolari, altre da regolari.

Per seguire un ordine nel descriverle, ci rivolgeremo primieramente alla contrada Isolana, proseguendo via via alle altre undici.

Nella contrada Isolana erano le seguenti chiese secolari, cioè:

2. S. Sofia, eretta per tutela della città ne' primi tempi sulle arcate della porta Isolana.

3. La Rotonda della Vergine Assunta al cielo, riguardevole per la sua ancona.

4. S. Giovanni Evangelista sulla piazza del Brolo, chiesa servita da apposita confraternita.

5. S. Marco Evangelista, verso le mura, ov' era l'ospitale delle donne, fondato da Marco Trivisani.

6. S. Michele Arcangelo.

7. S. Giovanni Battista, di figura ovale; nel mezzo vi avea la vasca pel battesimo, formata da gran vaso di marmo ottagonale. In questa si venera la Beatissima Vergine del Carmine, e fu perfezionata nel 1317; ed è tuttodì in essere.

8. S. Dionisio Areopagita, di figura quadrilatera. In essa si conservavano tra le diverse reliquie il corpo del santo martire Dionisio. Il canonico Dionisio conte Bruti molto si adoperò per decorarla. Di questa chiesa si potrebbe fare più ampia descrizione, ma ora basterà solo di ricordarla per una delle più antiche, e forse, secondo alcuni, la prima in Egidia.

Nella contrada Bussedraga erano due chiese, cioè:

9. S. Lorenzo Levita; in questa si conservava il SS. Sacramento.

10. S. Donato Vescovo; ambe queste chiese erano sugli archi di porta Bussedraga. La nomina del Sacerdote beneficiato e del chiavediere dipendeva dal Decano della Cattedrale.

Nella contrada S. Pietro erano pure due chiese:

11. S. Stefano protomartire, abbellita d'insigni pitture. La pala rappresentava le immagini dei vescovi Nazario ed Agostino, e dello stesso Santo.

12. S. Teodoro, rimodernata da Giovanni de Alme-rigotti.

Nella contrada S. Tomaso erano:

13. S. Tomaso, chiesa edificata sugli archi della porta dell'istesso nome. Qui s'adorava l'Augustissimo Sacramento, e si venerava la miracolosissima immagine del Redentore in croce, e solenne prova ne faceano gli appesi voti. Ad essa era unito l'oratorio di S. Filippo Neri.

14. S. Giusto martire, eretta dal marchese Giacomo dei Gravisi, con un solo altare, che fu consacrata nel 1693 da monsignor Paolo Naldini.

Nella contrada Ogni Santi erano le seguenti chiese:

15. Tutti i Santi, sostenuta dalle arcate dell'antica porta con tre altari; venne consacrata dal Vescovo Marco Semitecolo il 1.º novembre 1340, e dalla sua Confraternita abbellita.

16. S. Giorgio martire, consacrata da Giovanni Lore-dano nel 1391.

17. S. Giacomo apostolo, ove si raccoglievano le fanciulle per apprendere gli erudimenti della cristiana dottrina.

Nella contrada Pusterla erano:

18. Ss. Vito e Modesto martiri, decorata con pubblica processione nel giorno natalizio de' suoi gloriosi titolari.

19. La presentazione di Maria Vergine al tempio, detta s. Maria nuova, edificata nel 1486. In essa si vedeano 3 altari. La benemerita famiglia dei Vittori ne godea il patronato.

20. S. Antonio abate, fondata da certo Clarello nel 1375, che la dotò di tutti i suoi stabili. Venne con-

sacrata li 21 novembre 1385, da Lodovico Morosini. La nobile famiglia Petronia la riparò dai guasti cagionatili dalle ingiurie dei tempi.

Nella contrada nuova erano:

21. S. Margherita vergine e martire, fabbricata sulla volta dell'antica porta ne' primissimi tempi. Essa venne ingrandita e adornata dal Dott. Elio Belgramoni, che ne tenne il patronato.

22. S. Matteo apostolo ed evangelista, riguardevole per la sua ancona; opera fatta eseguire dal Dott. Matteo Barba-bianca.

23. S. Alessandro pontefice e martire, cappella dei vescovi Giustinopolitani. In questa riposano le ceneri del vescovo Pietro Morari.

Nella contrada del Ponte erano:

24. SS. Pietro e Paolo, una delle più antiche.

25. S. Basso, vescovo di Nizza. Fu annessa all'ospitale degli uomini, detto di S. Nazario. In essa si venera Gesù Crocefisso, che dispensa tuttodi le sue divine grazie ai devoti. Questa chiesa fu nel secolo XVII ristaurata da Pietro Paolo Zarotti; ed oggigiorno è una delle più frequentate.

Nella contrada Maggiore erano:

26. S. Clemente pontefice e martire; era chiesa sacramentata e ricca di preziosi marmi. Nel 1422, venne da Baseggio de Baseggio dotata di beni stabili.

27. S. Apollinare vescovo e martire, detta anco S. Cristoforo nella Callegheria.

In contrada Brazzolo si ammiravano le chiese di:

28. S. Leonardo martire, di angusto recinto con un altare.

29. S. Uldarico martire. Fu due volte consacrata: la prima li 13 aprile 1221, dal B. Assolone, e la seconda li 21 ottobre 1329, da Tomaso Contarini. Era chiesa grande, e di molta divozione; in essa si venerava il s. martire Valentino.

Nella contrada del Porto erano le tutt'ora esistenti due chiese:

30. S. Nicolò di Bari, vescovo di Mira, servita dalla sua confraternita.

31. Ss. Trinità, di remota fondazione.

Nella contrada Zubenaga erano le seguenti due chiese:

32. S. Nicolò, detto il vecchio, fabbricata dai marinai in onore del loro santo protettore.

33. S. Caterina, pria S. Silvestro papa, fu cappella del Palazzo Pretorio.

Compito il giro delle 12 contrade, registreremo le chiese regolari, per le quali in altro foglio daremo più esatto ragguaglio.

34. S. Domenico, chiesa di una navata con tre cappelle a fronte; consacrata nel 1401 da Giovanni Lore-dano; ora soppressa.

35. S. Maria dei Servi, consacrata nel 1606 da Girolamo Contarini. Al di fuori della cappella maggiore pendeva lo stendardo ottomano, valorosamente conquistato da Giovanni Domenico del Tacco nel 1571: ora soppressa.

36. S. Francesco, di una sola navata, con tre cappelle fornite di fini marmi. In questa riposavano il corpo del beato Monaldo dei Monaldi Giustinopolitano, mino-rita; i resti del vescovo Pietro Manolesso; le ceneri di Filippo Arcillio, valoroso Capitano Generale della Repubblica veneta, e del Principe reale di Francia Enrico, che compì la conquista dell'Istria nel 1420: pure soppressa.

37. S. Maria o S. Anna, di una semplice navata con sette altari, in uno de' quali vi è figurato il corpo del Redentore, al quale ricorrono i fedeli ne' più urgenti bisogni: esiste tuttodi.

38. S. Gregorio pontefice, uffiziata nella lingua illirica: più non esiste.

39. SS. Marta e Maddalena sorelle, di una sola nave con due cappelle. In questa si ammira una vaga semplicità: è in essere.

40. Ss. Annunziata, fondata da Antonio della Rocca nel 1400, già appartenente ai Benedettini di Oltra: soppressa per ordine recente.

41. S. Chiara con 5 nobili altari. Qui giaceano le ossa del vescovo Pietro Antonio Delfino: più non esiste.

42. S. Biagio, di una sola nave con 5 altari. Tra i sacri vasi evvi ostensorio, regalato da Tomaso Tarsia, dragomanno della Veneta Repubblica presso la Sublime Porta, acquistato a caro prezzo da un Tartaro, che nella guerra dei Turchi in Germania nel 1680 lo involava ad una chiesa dell'Austria. La chiesa esiste tuttodi.

Eccoci alla fine della breve descrizione delle chiese già esistenti in Capodistria, 10 delle quali tra grandi e piccole sono ancor in essere.

Nella fiducia di far cosa grata ai nostri gentili lettori, daremo quando che sia una più minuta descrizione delle ricordate chiese, pregandoli frattanto a riguardare con occhio benigno i nostri sforzi di illustrare le patrie glorie.

Capodistria, 20 Settembre 1846.

GEDEONE PUSTERLA.

Nell'Articolo: *Del Municipio di Montona per servire alla storia dell'Istria*, ai Nri. 60-61

RETTIFICAZIONE

di alcuni errori incorsi per impossibile intelligenza del manoscritto.

Pag. 240	col. 1	lin. 10	marcosi	—	mancosi
"	ivi	" 2	" 18	quella	— questa
" 241	" 1	" 7	fossieri	—	fornici
" 242	" 1	" 25	diritto pure	—	diritto puro
"	ivi	" 2	" 6	Racostole	— Racotole
" 243	" 1	" 2	estranie	—	contrarie
"	ivi	" 1	" 50	gemina	— gemine

MODIFICAZIONI DELL'AUTORE.

Pag. 241	col. 2	lin. ult.	Germano	—	Germanico
" 243	" 1	" 25	Repubblica pre-	—	Repubblica il
			siedeva		Capo politico
					presiedeva
"	ivi	" 1	" 48	nominarsi	— nominare
"	ivi	" 1	" 49	si tratta	— si trattava